

Giuseppe Mazzanti

Un possibile matrimonio tridentino La *solemnis traductio ad domum* della promessa sposa

ABSTRACT: This is a study about the possibility of enter into marriage after the Council of Trent, making recourse to ancient rituals, in particular the *sponsalia per verba de futuro* followed by the *solemnis traductio ad domum* in presence of the parson and the witnesses. In doctrine are not lacking those who say this possibility: some according to the *consuetudo loci*, others as long as the bride and groom declare to the parish priest and witnesses their will to contract marriage with that *ductio* following engagement.

KEY WORDS: Council of Trent – *solemnis traductio ad domum* – engagement.

Dopo il concilio di Trento, dopo il *Tametsi*¹, il nuovo rito nuziale s'impose in tempi rapidi², per quanto non appartenesse in alcun modo alla tradizione dei Paesi nei quali ebbe luogo la recezione del concilio, a parte forse il Regno di Napoli. A questi esiti certamente concorse l'azione capillare dei parroci, come pure concorsero ragioni di certezza e stabilità degli uomini in ordine al farsi del matrimonio stesso – ragioni che, come ben noto, furono all'origine degli interventi tridentini: ma bisognerebbe capire se, a livello popolare, il *Tametsi* prevenne queste esigenze, se le incanalò o se fu addirittura l'esito delle stesse –; e tuttavia il pervasivo successo delle nozze in quella forma fu innanzitutto dovuto al fatto che la cerimonia *in facie ecclesiae*, presenti il parroco e due o più testimoni, non sostituì il lungo *iter* del matrimonio della tradizione tardo-medievale e moderna – il matrimonio come processo –, ma semplicemente vi si aggiunse: erede del *modus operandi* di Roma, da sempre la Chiesa tollerava e assimilava le pratiche popolari che non contrastavano con i suoi canoni³. I molteplici momenti del matrimonio pre-tridentino continuarono a vivere e a occupare il centro della scena, e per il resto in un giorno qualunque, spesso in un giorno feriale, con scarsissima presenza di consanguinei e di affini, ci si recava in chiesa e lì l'uomo e la donna manifestavano il consenso nuziale⁴. Quello che per

¹ Per taluni riferimenti bibliografici sul decreto *de reformatione matrimonii* si rimanda a G. Mazzanti, *Dopo il Tridentino. Una querelle dottrinale intorno al matrimonio presunto*, in "Historia et Ius", II (2012), paper X, p. 1 n. 1.

² Cfr. G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi-W. Reinhard (cur.), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 459-460 (oppure G. Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 226-227) e D. Lombardi, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008, p. 103.

³ Cfr. F. Brandileone, *La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il Concilio di Trento*, in Id., *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906, pp. 309-310.

⁴ Id., *I precedenti del matrimonio civile in Italia e il Concilio di Trento*, in Id., *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, cit., pp. 95-97, A.C. Jemolo, *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodo italiane post-*

la Chiesa era il momento essenziale, e che nella mentalità degli uomini del tempo era forse, tra tutti, il meno importante⁵, tanto è vero che la *traductio ad domum* della sposa aveva invece luogo di domenica, con grande partecipazione di popolo e con notevole strepito, affinché tutti vedessero e tutti sapessero⁶.

Il rito tridentino non avrebbe prevalso in tal modo, se lo si fosse imposto in sostituzione e non in aggiunta a quel che vi era prima, perché le mentalità, le pratiche, i riti, le consuetudini nel fare le cose, hanno una loro solida forza che opera nel senso della continuità. Si percorse invece una strada, allo stesso tempo rigorosa e accomodante, che rendeva in un certo senso ancipite il tutto: il consenso espresso nell'edificio del culto perché così voleva la Chiesa, alla quale dava voce il parroco, l'*iter* nuziale nelle forme ch'esso aveva assunto da tempo immemorabile, forme le più diverse, a seconda dei luoghi e dei contesti⁷, perché in quelle, secondo il pensiero comune, secondo il sentire comune, aveva origine una nuova famiglia. Nel caso si fossero fatte scelte diverse – un caso del tutto ipotetico, poiché da parte della Chiesa non vi erano ragioni per soppiantare l'antico con il nuovo, ma se vi era questo, allora l'uomo e la donna erano uniti in matrimonio, e tutto il resto non aveva in fondo nessuna importanza: tutto il resto era tradizione, era folklore e poteva benissimo continuare a esserci –, nel caso si sarebbe consumata una frattura tra il popolo di Dio e la Chiesa

tridentine, in "Archivio di diritto ecclesiastico", I (1939), pp. 7-9, 11-12, P. Rasi, *L'applicazione delle norme del concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1940-1941, I, pp. 235-236, 257, I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in M. De Giorgio-C. Klapisch-Zuber (cur.), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari 1996, p. 162, D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. De Giorgio-C. Klapisch-Zuber (cur.), *Storia del matrimonio*, cit., p. 222, C. Casanova, *La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli*, Roma 1997, pp. 135-136, D. Quagliani, "Sacramenti detestabili". *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in S. Seidel Menchi-D. Quagliani (cur.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001, pp. 73-74, G. Sodano, *Donne e pratiche religiose nella Napoli del Cinque e Seicento*, in G. Galasso-A. Valerio (cur.), *Donne e religione a Napoli. Secoli XVI-XVII*, Milano 2001, p. 282 e O. Niccoli, *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Roma 2002, p. 139 affermano la persistenza di pratiche pre-conciliari e ipotizzano che, per la fedeltà delle comunità alle tradizionali cerimonie nuziali e per il timore di incorrere nella disapprovazione dei compaesani, la nuova disciplina matrimoniale non abbia avuto ovunque immediato successo. Con queste considerazioni mi pare che ci si riferisca marginalmente al caso di chi continuava a credere che ci si potesse sposare senza il parroco, e magari nella forma del matrimonio presunto, e faceva scelte conseguenti, nonché al caso di quei giovani che, avendo chiari i contorni della novità tridentina, rendevano la promessa di matrimonio a donne che ancora ritenevano di poter convolare a nozze come si faceva prima del concilio, per ottenerne i favori – se si risiedeva in parrocchie nelle quali aveva avuto luogo la recezione del *Tametsi*, in un caso come nell'altro non si contraevano allora validi matrimoni – e che per il resto si voglia appunto affermare che pratiche e riti antichi si preservarono, e nel sentire comune continuarono a occupare il centro della scena nuziale, mentre d'altra parte, forse con fastidio, o solamente perché era necessario, i nubendi manifestavano il consenso *coram parocho et testibus*, nella forma richiesta dal decreto *de reformatione matrimonii*: fu quel che accadde di solito, e si ebbero allora matrimoni validi.

⁵ Cfr. P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, cit., p. 251.

⁶ Cfr. D. Lombardi, *Storia del matrimonio*, cit., p. 105.

⁷ Cfr. A. Melloni, *Amore senza fine, amore senza fini. Appunti di storia su chiese, matrimoni e famiglie*, Bologna 2015, p. 35.

gerarchica, e i fedeli avrebbero probabilmente preservato il matrimonio come percorso, e dunque le cerimonie antiche, eventualmente con qualche accorgimento. Poiché sarebbe certamente stato possibile porre in essere matrimoni validi con una ritualità nuziale dai tempi lunghi e ancora pienamente pre-tridentina.

Negli anni che seguirono il concilio, per ottenere il riconoscimento di validità del matrimonio bastò in fondo affermare che lo scambio dei consensi era avvenuto entro i trenta giorni successivi alla prima pubblicazione del *Tametsi* nella propria parrocchia⁸, come pure si poté ricorrere al matrimonio clandestino, sia nella forma del matrimonio di coscienza o segreto⁹ che in quella del matrimonio a sorpresa o tumultuario¹⁰, purché fossero presenti il curato e almeno due testimoni: questo per preservare la libertà dei nubendi, al cospetto di qualsivoglia minaccia, e in particolare se le famiglie si opponevano alle nozze. In quest'ottica ci si poteva dunque accordare con il sacerdote, ed evitare il triplice, pubblico annuncio del matrimonio – pur espressamente previsto nel decreto tridentino –, come pure poteva celebrarsi il rito nuziale in luogo diverso

⁸ Cfr. P. Rasi, *L'applicazione delle norme del concilio di Trento in materia matrimoniale*, cit., p. 243.

⁹ Cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1996, pp. 233-234, G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi-W. Reinhard (cur.), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, pp. 468-471 e S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra sperimentazione liturgica e registrazione di stato civile*, in S. Seidel Menchi-D. Quaglioni (cur.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna 2004, pp. 560-561.

¹⁰ Cfr. G. Le Bras, *La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, in *Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique leurs preuves et leur histoire*, IX/2, Paris 1927, col. 2248, D. Moscarda, *Il cardinale Giovan Battista De Luca giudice rotale e la causa matrimoniale tra Michele de Vaez e Giovanna Maria de Sciart (Napoli 1650)*, in S. Seidel Menchi-D. Quaglioni (cur.), *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 423-425 e S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto*, cit., pp. 559-560. Questi matrimoni avevano luogo piuttosto spesso ancora nel Settecento, come testimonia Benedicti Papae XIV *De synodo dioecesana libri tredecim*, Romae, excudebat Joannes Generosus Salomoni, 1755, p. 277: "In locis, in quibus Tridentinum jam est promulgatum, non raro contingit, virum, et foeminam, matrimonium inter se contracturos, inopinantem Parochum adire, et coram eo, quamvis invito, et reluctantem, ac duobus testibus, ibidem fortuito astantibus, mutuam in conjugium consensum exprimere, atque inde statim se subducere, quin Parochus ullum, nisi fortasse objurgationis, verbum protulerit". Per le diverse pronunce della Sacra Congregazione del Concilio sul matrimonio a sorpresa, si veda *Canones et decreta Concilii Tridentini ex editione romana a. MDCCCXXXIV. Repetiti. Accedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. interpretum declarationes ac resolutiones ex ipso resolutionum thesauro Bullario romano et Benedicti XIV. S. P. operibus et constitutiones pontificiae recentiores ad jus commune spectantes e Bullario romano selectae*. Assumpto socio Friderico Schulte J. U. D. Guestphalo edidit Aemilius Ludovicus Richter J. U. D. et in Lit. Univ. Berol. Prof. Publ. Ord., Lipsiae 1853, pp. 234-237. Non rare sono anche le disposizioni sinodali post-tridentine in tema di matrimoni a sorpresa, di solito con la previsione della scomunica e di multe per i coniugi, talvolta anche per i testimoni e i fautori (cfr. A.C. Jemolo, *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodo italiane post-tridentine*, cit., p. 26 e n. 82). Da notare che per superare l'opposizione alle nozze da parte delle famiglie si ricorse talvolta al ratto (cfr. S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto*, cit., p. 561): il rapitore e la rapita potevano sposarsi se dopo la liberazione, *a raptore separata et in loco tuto et libero constituta*, la donna acconsentiva al matrimonio (si veda il canone VI del decreto *de reformatione matrimonii* in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo-G.L. Dossetti-P.-P. Joannou-C. Leonardi-P. Prodi, consulenza di H. Jedin, Bologna 1973, p. 758; cfr. anche *Canones et decreta Concilii Tridentini ex editione romana a. MDCCCXXXIV. Repetiti. Accedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. interpretum declarationes ac resolutiones*, cit., p. 252, n. 90 (1714)).

dalla chiesa¹¹. Ma si poteva persino procedere all'insaputa del parroco, ed ecco in questo caso prendere forma il matrimonio a sorpresa: nel capitolo VIII de *I promessi sposi* si narra l'episodio di don Abbondio, che rovescia il panno dello scrittoio, lascia cadere il lume, confonde Lucia per impedirle di manifestare il consenso alle nozze, dopo che già Renzo aveva manifestato il proprio; perché se le parole fossero state da lei pronunciate, alla presenza dei testimoni Tonio e Gervaso, alla presenza del curato, il matrimonio sarebbe stato valido. Del parroco era infatti richiesta la presenza fisica e morale, non necessariamente l'intimo assenso a quel che accadeva sotto i suoi occhi¹².

Sperimentazioni liturgiche liminali¹³ sarebbero state possibili anche per preservare intatte inveterate tradizioni locali. Per i più tra i canonisti manteneva la sua validità lo stesso matrimonio presunto¹⁴ – d'altra parte non formalmente

¹¹ In proposito, nel *Tametsi* si legge: “Quodsi aliquando probabilis fuerit suspicio, matrimonium malitiose impediri posse, si tot praecesserint denuntiationes: tunc vel una tantum denuntiatio fiat, vel saltem parochus et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur” (*Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., p. 756).

¹² Cfr. A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*. Deuxième édition mise à jour par R. Génestal et J. Dauvillier, II, Paris 1935, pp. 208-209 e F. Brandileone, *La celebrazione del matrimonio in Roma*, cit., p. 339. Trattando dei matrimoni a sorpresa si pronunciò sul punto la Sacra Congregazione del Concilio (si veda *supra*, n. 10 e G. Mazzanti, *Dopo il tridentino*, cit., pp. 6-7 e n. 16).

¹³ I *matrimonia ficta* sono talvolta intesi alla stregua di sperimentazioni liturgiche liminali che originano in preoccupazioni di ordine pastorale e di ordine sociale, e in special modo in una volontà di protezione nei confronti della donna (cfr. S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto*, cit., pp. 535-571). In quanto abuso del sacramento il *matrimonium fictum* fu d'altra parte un reato perseguibile dal tribunale dell'Inquisizione (cfr. *ibid.*, pp. 560-561).

¹⁴ Il matrimonio presunto era uno dei diversi, possibili, matrimoni clandestini, dei quali, pur soffermandosi sugli effetti negativi che ne derivavano, già Graziano aveva riconosciuto la validità (C.XXX q. V *dictum post c. 8* e *dictum post c. 9*; cfr. J.M. Viejo-Ximénez, *Las Novellae de la tradición canónica occidental y el Decreto de Graciano*, in L. Loschiavo-G. Mancini-C. Vano (cur.), *Novellae Constitutiones*, Napoli-Roma 2011, p. 215. In generale, sulla questione si rimanda a L. Nuzzo, *Il matrimonio clandestino nella dottrina canonistica del basso medioevo*, in “*Studia et Documenta Historiae et Iuris*”, LXIV (1998), pp. 351-396). Questi matrimoni erano tuttavia peccaminosi per i contraenti almeno a partire dal IV concilio Lateranense (1215). Esplicita, sul punto, la costituzione 51 (*De poena contrahentium clandestina coniugia*): “Cum inhibitio copulae coniugalitatis sit in tribus ultimis gradibus revocata, eam in aliis volumus districte observari. Unde praedecessorum nostrorum inhaerendo vestigiis, clandestina coniugia penitus inhihemus, prohibentes etiam ne quis sacerdos talibus interesse praesumat. Quare specialem quorundam locorum consuetudinem ad alia generaliter prorogando, statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino praefinito, ut infra illum qui voluerit et valuerit legitimum impedimentum opponat. Et ipsi presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. Cum autem probabilis apparuerit coniectura contra copulam contrahendam, contractus interdicatur expresse, donec quid fieri debeat super eo manifestis constiterit documentis. Si qui vero huiusmodi clandestina vel interdicta coniugia inire praesumpserint in gradu prohibito etiam ignoranter, soboles de tali coniunctione suscepta prorsus illegitima censeatur, de parentum ignorantia nullum habitura subsidium, cum illi taliter contrahendo, non expertes scientiae vel saltem affectatores ignorantiae videantur. Pari modo illegitima proles censeatur, si ambo parentes, impedimentum scientes legitimum, praeter omne interdictum in conspectu ecclesiae contrahere praesumpserint. Sane parochialis sacerdos, qui tales coniunctiones prohibere contempserit aut quilibet etiam regularis qui eis praesumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpae qualitas postulaverit. Sed et iis qui taliter copulari praesumpserint, etiam in gradu concesso, condigna

abrogato dai padri tridentini –, qualora gli sponsali e la copula avessero luogo in presenza del sacerdote e dei testimoni – lo stesso sacerdote e gli stessi testimoni per i due momenti¹⁵ –. Questa è per esempio la posizione di Sánchez, della quale già si è discusso in un precedente contributo¹⁶.

poenitentia iniungatur. Si quis autem ad impediendum legitimam copulam malitiose impedimentum obiecerit, ecclesiasticam non effugiet ultionem” (*Conciliarum oecumenicorum decreta*, cit., p. 258). Nella sostanza il matrimonio senza testimoni comportava una sanzione (*condigna poenitentia*) che tuttavia non atterrava, come non atterravano le rigorose pene pecuniarie stabilite in molti statuti comunali dell’Italia centro-settentrionale (cfr. D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 216-217), almeno a giudicare dagli scarsissimi risultati pratici ottenuti con l’imposizione del divieto nei secoli del tardo medioevo e della prima età moderna. Ci si sposava nella clandestinità se uno o entrambi i soggetti avevano già contratto gli *sponsalia per verba de futuro* con altri, oppure se l’uomo e la donna erano consanguinei o affini e troppo prolungata appariva l’attesa per ottenere la dispensa dall’impedimento (cfr. A. Lefebvre-Teillard, *Les officialités a la veille du Concile de Trente*, Paris 1973, pp. 163, 169 e 170 n. 103) o, in generale, per formare una famiglia in tempi rapidi; oppure, ancora, per superare l’opposizione dei genitori o per non sostenere determinate spese (cfr. A. Marongiu, *Il momento conclusivo del matrimonio nella nostra novellistica tre-cinquecentesca*, in *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, II, Milano 1953, pp. 73-74, Id., *Matrimonio medievale e matrimonio postmedievale. Spunti storico-critici*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LVII (1984), pp. 72-73, J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 174).

¹⁵ Non così se il parroco e i testimoni sono presenti agli sponsali ma non alla copula, come nota, tra gli altri, Orazio Giovagnoni: “Nec ob stare videtur, si diceretur ideo sponsalia non transire in matrimonium propter copulam voluntariam, quia Concilium requirit praesentiam Parochi, et testium, quae in sponsalibus non datur. Etenim eadem Congregatio declaravit etiam sponsalia coram Parocho, et testibus contracta non transire in matrimonium propter copulam. Et propterea etiam declaravit. Puellam, quia contraxit sponsalia copula subsequuta, et postea habitum religionis suscepit, in ea profiteri posse, factaque professione, pronuntiandum esse ab Ordinario licere viro libere matrimonium cum alia uxore contrahere” (*Consiliorum, seu responsorum Horatii Giovagnonii liber primus*, Bononiae, Apud Haeredes Ioannis Rossii, 1625, p. 388).

¹⁶ Cfr. G. Mazzanti, *Dopo il Tridentino. Una querelle dottrinale intorno al matrimonio presunto*, cit., paper X, pp. 1-9. Nel *De sancto matrimonii sacramento* Sánchez ritorna tre volte sul punto: in lib. I disp. 26 num. 12 e in lib. V disp. 8 num. 26, già indicati in questo contributo, e inoltre in lib. III, disp. 40, num. 7 (Thomae Sanchez *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres... Tomus primus*, Venetiis, Typis, & Sumptibus Antonii Tivani, 1693, p. 277). In assenza del parroco e dei testimoni, negli sponsali e nella successiva copula non originava un matrimonio valido, come risultava già chiaro nelle parole del *Tametsi* e come affermò peraltro la Sacra Congregazione del Concilio in una *resolutio* del 15 luglio 1593: “sponsalia de futuro *per copulam carnalem subsecutam* minime hodie transire in matrimonium» (*Canones et decreta Concilii Tridentini ex editione romana a. MDCCCXXXIV. Repetiti. Accedunt S. Congr. Card. Conc. Trid. interpretum declarationes ac resolutiones*, cit., p. 226; cfr. anche A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*, II, pp. 237-240), e in una *resolutio* del 1594: “Sponsalia per verba de futuro per copulam subsequutam non transeunt post Concilium Tridentinum in matrimonium. Casertana 1594: D: 8: 40:” [risposta al vescovo di Caserta (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 537/II, *Synopsis ecclesiastica Variarum Resolutionum ex Selectionibus S.C.C. decretis collecta Per Materias ordine alphabetico disposita A F. Thoma de Villanova a S. Nicolao Carmelita Discalceato Provincie Romane. Tomus 2^o. A Littera H usque ad finem*, sub voce *Sponsalia*); cfr. anche G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 477]. Ma G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in “Quaderni storici”, n.s., LXXV (1990), p. 824 ricorda che nella controversia giudiziaria ch’ebbe luogo negli anni 1682-1694 tra Giovanna de Sarpillon de Roure, di Avignone, e gli eredi del proprio promesso sposo Giuseppe Maria de Savin, la Sacra Rota aveva dapprima ripreso la normativa pre-tridentina sostenendo che gli sponsali seguiti dalla copula venivano a costituire un matrimonio perfetto; e solo in un secondo momento, nel maggio 1685, aveva revocato tale decisione. Interessanti anche alcune posizioni emerse nel corso del concilio di Trento, per le quali si rimanda a P. Ciprotti, *Il matrimonio presunto*, in “Archivio ecclesiastico”, II (1940), p. 458. Nella prassi queste usanze non scomparvero forse immediatamente, e non si esclude

A parte eccezioni sempre possibili, a parte fortuite casualità, quella del matrimonio presunto celebrato di fronte a un pubblico non dovette d'altra parte essere una forma nuziale che davvero incideva nella realtà. Ancora dopo il Tridentino non fu invece un caso di scuola, o poté non esserlo, la pratica della *solemnis traductio ad domum* che seguiva di norma un preliminare accordo tra le famiglie e quindi gli sponsali, ed era un modo diffuso e con una solida tradizione alle spalle per convolare a nozze¹⁷. Tra il medioevo e l'età moderna il matrimonio non è un atto, ma un percorso, che conosce peraltro molteplici varianti riferibili ai luoghi, ai ceti e alla ricchezza delle famiglie, a tradizioni intangibili, alla volontà dei padri. Questo percorso ha tuttavia talune costanti, o quasi costanti, tra le quali a un certo punto, solitamente in un luogo privato, magari in casa di lei, l'uomo e la donna pronunciano le parole della promessa o quelle del matrimonio – non sempre facilmente distinguibili, al punto che talvolta non si ha neppure la chiara consapevolezza di impegnarsi per il presente o per il futuro¹⁸ –, mentre l'*iter* nuziale si conclude con il corteo che accompagna la sposa nella casa dello sposo percorrendo le strade della città, per dare pubblicità al formarsi della nuova famiglia¹⁹.

che incertezze in proposito vi siano state tra gli stessi vescovi (cfr. O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono (Siena 1575-1800). La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994, pp. 260-261 e soprattutto l'interessante annotazione di P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli, 1958, p. 212: “per decenni e decenni si sono discusse cause di matrimoni aformali, conclusi dopo il Concilio di Trento, per ottenerne o l'accertamento o l'annullamento, senza che qualcuno nel giudizio facesse presente che esistevano le decisioni della *sessio 24* e che quindi la causa non aveva ragione di essere”; una considerazione analoga si trova in Id., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, cit., p. 254). Dopo il Tridentino fu d'altra parte possibile sposarsi nella forma del matrimonio presunto nelle parrocchie nelle quali non aveva avuto luogo la recezione del *Tametsi*: quel che fu consentito anche a quanti vi si trasferivano, e secondo alcuni autori anche a quanti solamente vi transitavano, con questo proposito. Sulla questione ci si soffermerà in un prossimo contributo.

¹⁷ Cfr. Ch. Klapisch-Zuber, *Zaccaria, o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1988, pp. 114-120, e inoltre J.F. Bestor, *The Groom's Prestations for the Ductio in Late Medieval Italy: A Study in the Disciplining Power of Liberalitas*, in “Rivista internazionale di diritto commune”, VIII (1997), pp. 129-177 e C. Valsecchi, “*Causa matrimonialis est gravis et ardua*”. Consiliatores e matrimonio fino al Concilio di Trento, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, pp. 439-455. Sulla *traductio ad domum* in età antica si veda Barnabas Brissonius, *De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum*, Amstelodami, apud Petrum Le Grand, 1662, pp. 290-292. Si noti peraltro che alla *ductio* si associava l'idea della consumazione carnale (cfr. D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in M. De Giorgio-C. Klapisch-Zuber (cur.), *Storia del matrimonio*, cit., p. 30): si potrebbe dire che partecipare a quel corteo era un po' come accompagnare al talamo gli sposi, era un po' come essere testimoni del fatto che avrebbero dormito assieme, con tutto ciò che questo comportava nel sentire comune. Sul vincolo sottinteso tra *traductio ad domum* e sessualità, illuminante appare il passo che segue: “Sponsa solebat in limine domus quasi obstinata stare, ut significaret, se invitam duci in eum locum, ubi virginitatem perdita esset” (Barnabas Brissonius, *De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum*, cit., p. 290).

¹⁸ D. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 218, 225-226 nota d'altra parte che le coppie individuavano nella promessa l'atto fondante il matrimonio, mentre non attribuivano grande importanza alla cerimonia nuziale.

¹⁹ Cfr. Ead., *Storia del matrimonio*, cit., pp. 24, 30 e *passim*; si vedano anche F. Brandileone, *La celebrazione*

Il decreto tridentino parrebbe effettivamente prefigurare il superamento di queste nozze, in quanto vi si stabilisce che nel corso della Messa solenne, in tre giorni festivi consecutivi, il curato dovrà annunciare le generalità dei nubendi; la celebrazione avrà quindi luogo *in facie ecclesiae*, il parroco interrogherà l'uomo e la donna e, inteso il loro mutuo consenso, pronuncerà le parole *Ego vos in matrimonium coniungo, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti*, o altre simili, secondo la tradizione di ciascun luogo; si chiarisce che è peraltro necessaria la presenza del parroco e di altri due o tre testimoni, che i coniugi non debbono coabitare prima della benedizione del curato, che deve aver luogo in chiesa, ch'egli è tenuto a trascrivere i nomi dei coniugi e dei testimoni in un libro da custodirsi con diligenza. A prima vista, non sembra più esservi spazio per nozze celebrate con gli sponsali – dell'istituto i padri conciliari non erano peraltro intervenuti a modificare la disciplina – e la *solemnis traductio ad domum*; e tuttavia *ad substantiam* non sono richieste le pubblicazioni, né che il consenso sia manifestato in chiesa²⁰, né che la partecipazione del parroco sia volontaria e attiva, né che egli pronunci le parole del rito sopra ricordate. Il matrimonio è d'altra parte valido anche se il curato è presente contro il divieto del vescovo, e neppure è richiesta la pronuncia solenne di *verba legitima de praesenti* da parte degli sposi; gli *essentialia matrimonii* sono insomma solamente il consenso dei nubendi (manifestato eventualmente anche *sine verbis*) e la presenza del parroco, o di un altro sacerdote da lui autorizzato, e di almeno due testimoni²¹. Si leggeva d'altra parte nel *Tametsi* quella calda intimazione a preservare, *ultra praedictas*, consuetudini e cerimonie edificanti, tipiche di un territorio o di un altro²²: parole con le quali ci si poteva riferire anche alla *solemnis traductio ad domum* della promessa sposa.

del matrimonio in Roma nel secolo XV, cit., pp. 306-308, D. Bizzarri, *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in Ead., *Studi di storia del diritto italiano*, editi dalla famiglia a cura di F. Patetta-M. Chiaudano, Torino 1937, pp. 624-627, P. Rasi, *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in "Rivista di storia del diritto italiano", XVI (1943), pp. 269-270, G. Duby, *Matrimonio medievale*, Milano 1981, p. 27, D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, cit., pp. 28-29, B. Witthoft, *Riti nuziali e loro iconografia*, in M. De Giorgio-C. Klapisch-Zuber (cur.), *Storia del matrimonio*, cit., pp. 129, 136-142, E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge 1997, pp. 34-35, J. Grubb, *La famiglia, la roba e la religione nel Rinascimento. Il caso veneto*, Vicenza 1999, pp. 35-36, S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in S. Seidel Menchi-D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 38-41, E. Orlando, *Sposarsi nel medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010, pp. 84-90, 100-102 e I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, cit., p. 161 che parla del matrimonio come di un contratto di fatto tra gli sposi "stipulato attraverso gli sponsali *de futuro*, cioè lo scambio di una promessa e di doni, seguiti da quelli *de praesenti*, seguiti a loro volta dalla 'copula carnale' e dalla *deductio* nella casa coniugale. L'intervento di un notaio era d'uso per i ceti agiati, e il prete impartiva la benedizione". Per un interessante caso di matrimonio senza consenso *de praesenti* si veda E. Orlando, *Sposarsi nel medioevo*, cit., pp. 67-68.

²⁰ Cfr. G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 466.

²¹ Cfr. G. Mazzanti, *Dopo il Tridentino*, cit., pp. 6-7.

²² Cfr. *Conciliorum oecumenicorum decreta*, cit., pp. 755-757; cfr. anche S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto*, cit., pp. 538-539. Contro le consuetudini e le cerimonie nuziali *non laudabiles* si intervenne d'altra parte in più occasioni nei sinodi diocesani e provinciali (si veda F. Brandileone, *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in Id., *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, cit., pp. 489-491).

Nel tardo Cinquecento e in seguito ci si sarebbe dunque potuti sposare facendo seguire agli *sponsalia per verba de futuro* la *ductio* della donna nella casa dell'uomo, quel che già si era fatto molte volte in passato. Solo, dopo il Tridentino era divenuta necessaria la presenza ai due momenti – agli sponsali e alla *traductio ad domum* – di almeno due testimoni e del parroco; secondo taluni autori – lo vedremo – era inoltre necessario che i nubendi manifestassero la loro volontà di sposarsi con la *ductio* che segue il fidanzamento ufficiale, secondo altri era necessario che nel corso del corteo nuziale essi manifestassero il consenso *de praesenti*. Per convolare a nozze bastava percorrere il tradizionale itinerario per tappe, assicurandosi che il sacerdote e che i testimoni che presenziavano al fidanzamento ufficiale accompagnassero gli sposi alla loro abitazione: anche per questo vi erano senza dubbio molti precedenti²³. Ma se prima del concilio di Trento tutti sapevano che ci si poteva sposare anche in questo modo, in seguito, nei Paesi nei quali ebbe luogo la recezione, molti probabilmente lo ignorarono, poiché si richiese espressamente che il *Tametsi* fosse pubblicato e spiegato in ogni parrocchia²⁴, e se ne rese nota la lettera, e non ci si dovette soffermare su altri percorsi nuziali ancora possibili, per quanto non espressamente previsti nel decreto tridentino. Queste non erano considerazioni da parroci, ma da canonisti (e da casuisti): alle orecchie dei fedeli non dovettero giungere se non, appunto, quando la libertà dei nubendi poteva essere coartata, e nella confidenza più che in un discorso pubblico, con riferimento al matrimonio segreto e al matrimonio a sorpresa. L'interpretazione del decreto proposta al popolo fu certamente letterale, né ci si dovette soffermare sugli *essentialia matrimonii*. Molti, moltissimi, quasi tutti dovettero pensare che da allora non vi fosse alternativa alle nozze in chiesa, in presenza del parroco e dei testimoni, dopo la triplice pubblicazione, e che il rito dovesse terminare con la formula nuziale pronunciata dal sacerdote e con la benedizione, con l'apposizione dei nomi dei coniugi sul registro parrocchiale. Moltissimi pensarono che si dovesse fare così, e non era in fondo un grande problema, poiché, come detto, quel momento andava ad aggiungersi e non a sostituirsi alle tradizioni radicate nelle diverse comunità. Le cose, tuttavia, sarebbero potute andare diversamente: la divulgazione di una

²³ N. Tamassia, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano-Palermo-Napoli 1910, p. 190 ricorda che “congiunti e amici erano presenti così alla solennità degli sponsali, come alle altre che riguardavano il matrimonio e l'accompagnamento della sposa con ‘gran trionfo’ alla casa maritale”. Poteva peraltro accadere che si pronunciasse le parole del fidanzamento in presenza del prete (cfr. A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*. Deuxième édition mise à jour par R. Génestal, I, Paris 1929, pp. 164-165). Nel corso della processione nuziale che indichiamo come *traductio ad domum*, poteva d'altra parte aver luogo la sosta presso la chiesa (cfr. F. Brandileone, *La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV*, cit., pp. 293-294 e E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, cit., p. 34).

²⁴ Cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, cit., pp. 756-757: “Ne vero haec tam salubria praecepta quemquam lateant, ordinariis omnibus praecipit, ut, cum primum potuerint, curent hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum dioecesium parochialibus ecclesiis, idque in primo anno quam saepissime fiat, deinde vero quoties expedire viderint. Decernit insuper, ut huiusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos”.

interpretazione letterale e restrittiva del decreto ebbe senza dubbio un ruolo nella rapida diffusione del rito nuziale tridentino.

Poiché, d'altra parte, dopo la recezione del *Tametsi* il consenso *de praesenti* si manifestava *in facie ecclesiae*, se si era in grado di distinguere il significato delle parole, in casa si pronunciavano probabilmente quelle della promessa; essendo poi in ogni caso la *traductio ad domum* il momento finale dell'*iter* nuziale, per i nubendi non sarebbe stato necessario recarsi in chiesa e ottemperare alla lettera del rito tridentino poiché, presenti il curato e i testimoni a quei due momenti, eventualmente avvertiti che in quel modo si voleva convolare a nozze, eventualmente manifestando i nubendi il consenso nel corso del corteo – diverse erano le posizioni in dottrina, lo si vedrà –, il matrimonio sarebbe stato valido. Una Chiesa che voleva istituzionalizzare le nozze secondo la forma indicata nel *Tametsi* avrebbe tuttavia potuto rendere inevitabile il ricorso al rito tridentino per la validità del matrimonio: bastava in fondo che i parroci negassero la loro presenza al momento degli sponsali o al corteo nuziale, o a entrambi.

In precedenza, in ordine alla possibilità di sposarsi con la promessa di matrimonio seguita dalla *traductio ad domum*, i civilisti si attestavano in prevalenza sulla linea di Rogerio o di Azzone. Per Rogerio la *ductio* degli *sponsi* perfeziona il vincolo nuziale e li rende *coniuges*²⁵:

et certe nihil aliud est matrimonium quam precedentis consensus adimpletio sive perfectio. Hoc quoque fit per ductionem uxoris in mariti domum ex ordine, quippe consensui sponsalium addita ductio, ipsaque sola addita, matrimonium facit et complet. Eo salvo, quia scriptura interdum ex necessitate exigitur, ut si concubinam in matrimonium velit sibi copulare. Ergo matrimonium nec idem consensus est nec alius ac consensus sponsalium; nempe nihil aliud est matrimonium quam consensus in sponsalibus initiatus, ad factum usque perductus. Matrimonium ergo nomen non est iuris nomen, sed facti. Sicut ergo quod promiseris vel vendideris, tradendo post, alium contractum non instituis, sed satisfaciendo illum contractum, qui institutus fuerat, ad effectum deducis, ita si sponsa fueris, et me te in domum meam ducere patiaris, alius, sive novus consensus, non inicitur, sed qui retro fuerat inicitus, ductione perficitur. Quippe, sicut se habet traditio in contractibus rerum, sic se ductio in contractibus personarum. Hoc est, sicut traditio exigitur post contractum realem, sic ductio perficit et contractum sponsalium sive sponsalem²⁶.

In ordine all'importanza della *ductio* egli afferma ancora quanto segue:

Quid est ergo quod dicitur matrimonium contrahi consensus solo? Et certe istud "solo" non dicitur ad remotionem ductionis, que secundum leges ex necessitate exigitur ad consumationem matrimoni, sed ponitur ad remotionem dotis, donationis propter nuptias, pompe atque scripture, que omnia sunt nuptiarum accidentia. Namque cum his,

²⁵ Questa era anche la posizione di Piacentino e di Giovanni Bassiano (cfr. G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto: i giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna 2008, pp. 130-131).

²⁶ Rogerii *Summa Codicis*, in *Scripta anecdota antiquissimorum glossatorum. Editio altera emendata cum additionibus* curante Iohanne Baptista Palmerio, Bononiae 1914, p. 137.

et sine his, nuptie celebrantur²⁷.

Nella *Summa Codicis*, Azzone sostiene invece che il consenso *de praesenti* è sufficiente a creare il vincolo matrimoniale, mentre la *deductio in domum* perfeziona il matrimonio se segue gli *sponsalia per verba de futuro*²⁸:

Si autem non prohibeatur matrimonium contrahitur et perficitur solo consensu ut dictum est si consensus sit de presenti. Nam si sit de futuro matrimonio necessaria est ductio sponse ad domum sponsi fit presentis vel absentis. Maritus vero non est hoc ipso quod ierit ad domum sponse, vel quia ducitur a sponsa [...] quia domus mariti est quasi domicilium matrimonij et ad ea que sepius contingunt aptantur iure²⁹.

Azzone riprende qui la dottrina canonistica: per creare il vincolo matrimoniale occorre la manifestazione del consenso *de praesenti*, oppure gli sponsali seguiti dalla *ductio*, con la quale egli sostituisce la copula carnale. Così, sul punto, Giuliano Marchetto:

Non si può non rilevare la perfetta corrispondenza tra questo meccanismo di formazione del consenso nuziale e la teoria canonistica del matrimonio presunto, secondo la quale ci troviamo di fronte a un matrimonio perfettamente posto in essere qualora allo scambio della promessa di matrimonio segua la congiunzione carnale degli sposi, che assumeva così la veste di presunzione assoluta di un tacito, rinnovato consenso al presente³⁰.

Tra i civilisti, i più ritengono dunque che si abbia un matrimonio valido se la *traductio mulieris in domum mariti* segue gli *sponsalia per verba de futuro*³¹. È quanto sostengono anche i canonisti, i quali ritengono tuttavia per lo più che la *traductio* non abbia effetti giuridici in sé, ma solo in quanto fa presumere la *copula carnalis*³². Al contrario, la *ductio* non viene necessariamente associata alla copula dai civilisti, i quali affermano peraltro che in nessun caso la congiunzione dei

²⁷ Ivi, p. 139.

²⁸ Cfr. P. Rasi, *Il diritto matrimoniale nei glossatori*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, Milano 1939, I, pp. 148-149, A. Marongiu, *Matrimonio medievale*, cit., p. 55 e G. Marchetto, *I glossatori di fronte al diritto canonico: matrimonio e divorzio nella riflessione di Azzone († 1220 ca.)*, in “Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in Trento”, XXVI (2000), p. 76.

²⁹ *Summa domini Azzonis. Iurisconsultorum principis aurea summa...*, [Lugduni], Ioannes Moylin alias de Cambray excudebat, 1537, c. 86r.

³⁰ G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto*, cit., p. 131; cfr. anche Id., *I glossatori di fronte al diritto canonico*, cit., p. 78.

³¹ Secondo P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, cit., p. 205 essi affermano che si ha allora una presunzione *iuris et de iure* che le nozze sono state celebrate. Cfr. anche J. Kirshner, *Maritus Lucretur Dotem Uxoribus Sue Premortue in Late Medieval Florence*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung”, LXXVII (1991), p. 113.

³² Cfr. P. Rasi, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, cit., p. 205. Si noti che il matrimonio si considera celebrato nel momento in cui la *sponsa* entra nella *domus viri*; si noti anche che sia per i civilisti che per i canonisti le nozze non sono valide se è lo *sponsus* a essere *ductus ad domum mulieris* (cfr. *ibid.*, p. 206).

corpi possa dar luogo al vincolo nuziale:

Et certe nuptiae sunt coniunctio animorum, scilicet non ex necessitate, et corporum. Nec enim defloratio virginitatis facit matrimonium, sed pactio coniugalis. Sed nec coitus matrimonium instituit, sed consensus solus³³.

Tra i canonisti ricordiamo le posizioni espresse da Graziano e da Enrico da Susa. Per il vescovo di Chiusi, se alla *desponsatio* è presente il sacerdote, ed egli impartisce la benedizione nuziale, allora la successiva *ductio* della moglie nella casa del marito rende il *matrimonium initiatum* indissolubile:

Sed auctoritate hac Siricii illa prohibetur ad secunda vota transire, que in propria domo est ducta, et cum sponso suo est velata et benedicta. Talium discessione violatur benedictio, quam nupturae sacerdos inponit³⁴.

Nella *Summa aurea*, l'Ostiense afferma invece che il consenso *de futuro* si trasforma in consenso *de praesenti* se ha luogo la copula oppure se ha luogo la *traductio* nella casa del promesso sposo e la donna viene in seguito riconosciuta non più vergine:

nam carnis copula verba de futuro trahit ad praesens tempus presumptive [...]. Idem videtur si traducta fuerit in domum sponsi, dum tamen corrupta reperiatur [...] alias sola traductio non faceret matrimonium³⁵.

In seguito, sulla linea della validità di queste nozze – degli sponsali ai quali fanno seguito la *traductio ad domum* e la coabitazione – prese posizione Alessandro Tartagni (1424-1477):

Vel posito etiam quod a principio non fuisset matrimonium per verba de presenti solemniter contractum, tamen per subsequutam traductionem et cohabitationem transivit in matrimonium.

Predicta autem quae dixi de mandato, et matrimonio contracto virtute mandati, seu sponsalib. et traductione ad domum, et cohabitationem, probantur, per Franciscum Ioannis, Blasium Antonii, Nicolaum Antonii, et Iacobam quondam Dominici, et aequaliter etiam per presbyterum Michaellem³⁶.

Notevole, sul punto che ci interessa, e con riferimento anche al diritto canonico, è inoltre la presunzione proposta da Andrea Alciato (1492-1550): una presunzione *iuris et de iure* che al fidanzamento e alla *ductio* della moglie alla casa del marito segua la copula, una presunzione che non ammette presunzione contraria sul fatto che se dopo gli sponsali ha luogo la *traductio ad domum*, allora

³³ Rogerii *Summa Codicis*, cit., p. 139.

³⁴ C. XXVII, q. II, *dictum post* c. 50. Cfr. G. Marchetto, *I glossatori di fronte al diritto canonico*, cit., pp. 70-71.

³⁵ Henrici a Segusio Cardinalis Hostiensis *Aurea Summa*, Venetiis, Apud Gratosum Perchacinum, 1605, col. 1254.

³⁶ *Consiliorum Alexandri Tartagni Liber Quintus*, Lugduni, 1585, c. 122v.

l'uomo e la donna sono sposati:

Et istud videtur procedere etiam de iure Canonico, quando sponsalia precessissent matrimonium, tunc ex conversatione, et transductione ad domum, praesumitur certa copula, et consequens oritur praesumptio iuris et de iure pro matrimonio³⁷.

Secondo altri occorre invece approfondire e distinguere. Lo fece Diego Covarrubias (1512-1577), intervenendo anch'egli sulla questione prima del concilio Tridentino, al quale peraltro prese parte:

Sponsalia transeunt in coniugium si sponsus sponsam ad domum traduxerit: ex hoc enim praesumitur inter eos coniugalis consensus [...] notat Ioannes And. [...] sed contrarium est verius: non enim haec praesumptio est iure canonico introducta. [...] potest tamen prima opinio procedere duobus casibus. Primo quando est dubium grave, an praecesserint sponsalia de futuro, an de praesenti: in hoc enim dubio ex traductione ad domum praesumi potest, praecedentia sponsalia fuisse de praesenti: et sic praestitum fuisse ante traductionem consensum coniugalem. [...] Secundo potest Ioannes Andre. opinio procedere, quando sponsa fuit traducta ad sponsi domum cum illa solemnitate, qua duci solent uxores ad maritorum domos³⁸.

Per quanto taluni ritengano che la *traductio ad domum* dei fidanzati dia origine al vincolo matrimoniale, poiché essa fa presumere il consenso coniugale dell'uomo e della donna, Covarrubias non è d'accordo, e nota d'altra parte che questa presunzione non è di diritto canonico. Egli accoglie tuttavia l'opinione contraria in due casi: 1) quando si ignora se in precedenza sono stati celebrati gli *sponsalia per verba de praesenti* o gli *sponsalia per verba de futuro*, la *traductio ad domum* fa presumere che si sia manifestato il consenso coniugale; 2) lo stesso consenso nuziale può presumersi quando la *traductio ad domum* ha luogo con quella solennità che comunemente caratterizza la *traductio* delle mogli alle case dei mariti. Siamo così ricondotti ai cortei che hanno luogo con grande strepito e concorso di popolo, ai quali già abbiamo fatto cenno in precedenza, e con i quali si cercava la massima pubblicità per il nucleo familiare che proprio allora veniva a formarsi. Ecco allora che il pensiero del canonista spagnolo si accorda con le pratiche e con i riti nuziali più diffusi nell'Europa del tempo.

Si tratta di una posizione ermeneutica condivisa da Giacomo Menochio (1532-1607), che tuttavia si distingue su un punto. A suo parere, qualora si sia nel dubbio, con riferimento all'avvenuta *traductio ad domum* non può affermarsi che l'uomo e la donna hanno in precedenza contratto matrimonio e non invece gli sponsali: se per il *ius canonicum* dalla *ductio* non si presume il matrimonio neppure quando si è certi del precedente fidanzamento, tanto più non lo si può presumere quando in ordine allo stesso non si hanno certezze e neppure indizi:

³⁷ Andr. Alciati *Tractatus de Praesumptionibus*, Venetiis, Apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1564, c. 143v.

³⁸ Didaci Covarrubias in *Quartum Decretalium librum Epitome*, Lugduni, Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1558, c. 16r.

Secunda est presumptio, et coniectura, qua dicimus presumi contractum fuisse matrimonium, quando scilicet sponsus sponsam ad domum propriam traduxit. [...] Et ii quidem intelligunt hanc praesumptionem esse a iure cesareo introductam: non autem a iure ipso Pontificio, quo non approbatur [...]. Ita etiam videmus, ius ipsum pontificium non praesumere matrimonium ex cohabitatione viri, et mulieris, sicuti infra suo loco dicemus.

Declaratur primo illa iuris canonici dispositio, quae ex traductione non praesumit matrimonium, ut non habeat locum quando est grave dubium, an praecesserint sponsalia de futuro, vel de praesenti; stante enim hoc dubio ex traductione ad domum praesumi potest, praecedentia sponsalia fuisse de praesenti: et sic praestitum fuisse consensum coniugalem ante ipsam traductionem. [...] Hec Didaci declaratio, procedit quidem sine controversia quo ad ius civile, quod matrimonium ex sola traductionem (ut diximus) praesumit: sed quo ad ius canonicum res mihi videtur dubia; quia si eo iure non praesumitur ex traductione matrimonium, quando iam constat de sponsalibus, quanto minus, quando nullum est signum. Et satis est, quod ex traductione praesumantur sponsalia, non autem matrimonium [...].

Declaratur secundo, ut non procedat illa iuris pontificii dispositio, quando sponsa fuit traducta ad domum sponsi, illa cum solennitate, qua duci solent uxores ad maritorum domos. Nam tunc praesumitur contractum matrimonium³⁹.

Menochio scrive peraltro dopo il Tridentino (il *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis* fu pubblicato nel 1575 e di nuovo nel 1587) e più avanti afferma quanto segue:

Praedictae tamen praesumptiones, et coniecturae omnes, nihil hodie prodesse possunt, ut tanquam matrimonium observetur: Quandoquidem sacrosancto concilio Tridentino sessio.24.c.I.de reformatione matrimonii, sancitum est, matrimonia non censi legitime contracta: sed omnia clandestina, et ob id nulla, nisi praesente Parocho, vel alio sacerdote, de ipsius Parochi, seu ordinarii licentia, adhibitis aliis solennitatibus fuerit contractum. Ex quo sequitur hodie matrimonia omnia praesumpta, etiam praesumptione iuris, et de iure, sublata esse⁴⁰.

Considerazioni che ci inducono a leggere le precedenti come se fossero state scritte prima del concilio. Il giurista pavese riprende insomma con qualche tratto di originalità quanto sostenuto da Covarrubias e afferma quel che, per quanto concerne il nostro tema, può riassumersi in questo modo: la *solemnis traductio ad domum* che segue gli sponsali faceva presumere contratto il matrimonio prima del Tridentino, non più dopo. È vero d'altra parte che Menochio non valuta la questione qualora gli sponsali e la *ductio* solenne abbiano luogo alla presenza del curato e dei testimoni.

Menochio cita peraltro Martín de Azpilcueta (1492-1586), il quale afferma che dove ha avuto luogo la pubblicazione del *Tametsi* non si può contrarre matrimonio senza parroco e testimoni:

Omne matrimonium contractum post Concilium Tridentinum receptum, et rite

³⁹ Iacobi Menochii *De praesumptionibus, coniecturis, signis, et indiciis commentariorum pars prima*, Venetiis, Ex Officina Francisci de Franciscis Senensis, 1587, cc. 93v-94r.

⁴⁰ Ivi, c. 96r.

publicatum, aliter quam praesente parochio, vel alio sacerdote de ipsius parochi, aut ordinarij licentia, est invalidum, et nullum⁴¹.

E nega d'altra parte che si possa convolare a nozze facendo seguire la *ductio ad domum* agli sponsali, in quanto, si potrebbe dire, non è questa una efficace manifestazione del consenso. Una posizione che sembra da riferirsi sia alle parrocchie nelle quali non ha avuto luogo la recezione, sia a quelle nelle quali il *Tametsi* è stato pubblicato, e anche qualora ai due momenti siano presenti il parroco e i testimoni:

E contrario vero sponsalia dupliciter in matrimonium de praesenti transeunt, primo per copulam carnalem subsequutam uxorio affectu, id est, cum intentione matrimonium consummandi, non autem si habeatur fornicario affectu, id est, sine intentione se cognoscendi, tanquam maritus et uxor, sed tanquam soluti a matrimonij vinculo, non est matrimonium coram Deo, sed coram ecclesia sic [...]. Secundo, per declarationem consensus de praesenti verbis aliquo aperto signo factam, et non alias, quantumlibet simul habitent, aut sponsus eam in domum traducat, et oscula et amplexus interveniant, et quamvis copula tentetur⁴².

Tommaso Tamburini (1591-1675) afferma a sua volta che prima del Tridentino gli sponsali transitavano in matrimonio con la *traductio in domum*, mentre dopo il concilio non più, perché il parroco e i testimoni non possono attestare un consenso tacito o presunto e perciò, anche se presenti, il matrimonio non è valido:

Sequitur Secundo, jam hodie post Tridentinum sublata esse Matrimonia, sive praesumpta, sive per tacitum consensum inita, quia cum de illo tacito, vel praesumpto consensu testari non possit Parochus, nullum semper erit: ejusmodi Matrimonium, utpote sine necessaria Parochi praesentia celebratum. Hinc quamvis olim [...] sponsalia inter puberes transirent in Matrimonium per copulam subsequentem affectu maritali habitam, et quamvis sponsalia inter impuberes, vel inter impuberem, et puberem transirent [...] item in Matrimonium per copulam aetate perfecta simili maritali affectu habitam, vel per actus alios similes, quibus juris interpretatione explicatur consensus de praesenti, ut per cohabitationem cum sponsa, per traductionem ejusdem in domum sponsi, per anulum in digitum sponsae immissum, per oscula, etc. et quamvis validum [...] item fieret Matrimonium contractum cum serva, vel servo, si post cognitam servitutum haberetur copula: quamvis, inquam, haec, et similia, ita olim fuerint, hodie tamen non ita, quia post Trid. requiritur, ut dictum est, praesentia Parochi, et Testium, qui scilicet possint de contracto Matrimonio fidem facere⁴³.

Riferimenti ai tempi nuovi li troviamo, puntuali, in altri autori, teologi e

⁴¹ Martini Azpilcuetae Navarri... *Consiliorum seu Responsorum, in quinque libros, iuxta numerum et titulos Decretalium, distributorum, tomus alter...*, Venetiis, Apud Iuntas, 1603, p. 35.

⁴² *Enchiridion sive Manuale confessoriorum et poenitentium...* Authore Martino ab Azpilcueta Doctore Navarri..., Brixiae, apud Vincentium Sabbium, 1583, p. 418.

⁴³ *Theologia moralis Thomae Tamburini... tomus secundus...*, Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana, 1755, p. 148.

canonisti. Dopo il concilio di Trento, essi continuarono a ritenere che si potesse convolare a nozze con gli sponsali seguiti dalla *solemnis traductio ad domum*, ma tennero conto del *Tametsi*. Un caso che poteva in definitiva ricondursi a questo fu proposto e risolto dal gesuita Enrique Henriquez (1536-1608):

Olim sponsalia impuberum verbis de praesenti contracta transibant in matrimonium, renovato consensu de praesenti post pubertatem cum aliquo signo exteriori: ut per traductionem solennem in domum sponsi: que traductio si nunc post Trid. fieret solenniter coram parochio et testibus advertentibus id fieri cum intentione contrahendi, satis videtur. Per quod excusari potest quarundam regionum ut Asturum consuetudo⁴⁴.

Il matrimonio poteva dunque essere un percorso che iniziava da impuberi, con *sponsalia per verba de praesenti* che in ragione dell'età non creavano il vincolo coniugale: raggiunta la pubertà, per contrarre matrimonio era sufficiente rinnovare il consenso *de praesenti* con qualche segno esteriore, quale la *traductio solennis in domum sponsi*. Questo accadeva comunemente un tempo – cioè prima del Tridentino –; ma ancora dopo il concilio, se alla *traductio solennis* erano presenti il parroco e i testimoni, e se gli stessi erano avvertiti del fatto che la *ductio* si compiva con l'intenzione di sposarsi: allora – si afferma – sembra che lo stesso sia sufficiente a una valida celebrazione delle nozze. Per tale motivo, si può accettare che presso alcune popolazioni – per esempio tra gli Asturi (*Astures*) – questa consuetudine sia ancora viva, che si continui a convolare a nozze secondo il rito antico, fatta salva la presenza del curato e dei testi⁴⁵.

Il caso proposto coincide peraltro con quello del fidanzamento seguito dalla *ductio*, perché già Innocenzo III aveva stabilito che gli *sponsalia per verba de praesenti* contratti tra gli impuberi erano da considerarsi *sponsalia per verba de futuro*:

Idem [Innocentius III] Episcopo Abbatensi. *Si quis per verba de praesenti contrahit cum impubere, in qua aetatem malitia non supplet, intelligitur non matrimonium, sed sponsalia contraxisse, etiamsi subharratio intercesserit. [...] Si vero puella nubilis non erat aetatis, quum saepe fatus vir desponsavit eandem, et aetatem in ea prudentia non supplebat, procul dubio inter eos non coniugium, sed sponsalia contracta fuerunt, quamvis ab ipso viro eadem puella fuerit subharrata. [...] [Dat. Rom. ap. S. Petr. VI Id. Maii Ao. IX. 1206]*⁴⁶.

Al tramonto del Cinquecento, con questa possibile forma del matrimonio

⁴⁴ Henrici Henriquez *Alter pars Summae Theologiae moralis*, Salmanticae, Ex officina Ioannis Fernandez, 1593, pp. 963-964.

⁴⁵ È questo un caso in cui si preservano le forme nuziali antiche, presenti il parroco e i testimoni *ad validitatem*. Sulla persistenza degli itinerari matrimoniali pre-tridentini si veda la bibliografia indicata *supra*, n. 4.

⁴⁶ X.4.2.14. La copula o la prolungata coabitazione rendevano invece matrimonio il consenso *de praesenti* manifestato dagli impuberi (cfr. G. Minnucci, “*Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii*”. *Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica*, in S. Seidel Menchi-D. Quaglioni (cur.), *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 194-197).

nella sua declinazione tradizionale si confrontò Diego Espino de Cáceres, nello *Speculum testamentorum*:

licet olim traductio ad domum sponsae de futuro cum notabili retardatione in domum sponsi praesumebatur matrimonium de praesenti [...] attento concilio Tridentino, cum copula post sponsalia non operatur effectum matrimonij nisi praecedente forma sancti Concilij, talis traductio sponsae ad domum sponsi non inducit matrimonium de praesenti, nisi id fieret ea forma, videlicet, traducendo illam ad domum cum pompa nuptiali, et coram presbytero et testibus ex proposito contrahendi matrimonium, et hoc tam parochi, quam testibus id sit notum, quod ipsi habent animum contrahendi, et illud per plurima signa exteriora coram omnibus ostendunt, tali casu non dubito, quin esset verum matrimonium, etiam attento Concilio Tridentino. Nam quando aliqui sponsi se ingerunt in actibus nuptialibus et matrimonialibus, videtur evidenter illos in unum consentire, et velle matrimonium contrahere⁴⁷.

Su una linea molto prudenziale, Henriquez aveva scritto che se la *traductio solennis* ha luogo in presenza del parroco e dei testi, e se gli stessi sono avvertiti della volontà di contrarre matrimonio, sembra che il consenso degli impuberi, ora puberi, dia origine al matrimonio. Si rafforzava quel gesto, pur già così impregnato di un profondo significato, con la dichiarazione delle proprie intenzioni, e tutto questo *satis videtur*. Espino de Cáceres non si occupa degli impuberi, ma espressamente della *traductio* che segue gli *sponsalia per verba de futuro*, e sul punto ha parole certe: *non dubito, quin esset verum matrimonium*. Anche secondo il giudizio di questo autore per contrarre valide nozze non è d'altra parte sufficiente la *traductio ad domum cum pompa nuptiali* della promessa sposa, presenti il sacerdote e i testimoni, ma occorre che *hoc tam parochi, quam testibus id sit notum, quod ipsi habent animum contrahendi*. Una manifestazione della volontà che non era invece richiesta in precedenza, per esempio da Covarrubias.

Concetti analoghi espresse Tomás Sánchez (1550-1610) nel *De sancto matrimonii sacramento*:

Quando vero tam sponsalia de futuro, quam copula sunt coram eodem parochi, et testibus, dicendum est ius antiquum manere illaesum, atque ita transire in matrimonium, verum quidem, si animo coniugali, praesumptum autem, quando fornicario haberetur copula: adeo ut probata copula, et sponsalibus, praesumeret Ecclesia matrimonium, cogeretque ad illud, sicut ante Tridentinum cogeat. Quia mutuus consensus de praesenti, sufficienti signo externo manifestatus, coram parochi, et testibus, constituit matrimonium: sed illa copula post sponsalia est sufficiens signum externum consensus de praesenti, [...] alias male Ecclesia ex ea praesumeret matrimonium, ad illudque compelleret: ergo cum habeatur coram parochi, et testibus, constituet hodie matrimonium. [...] idem dicendum est de quibuscumque alijs signis, per quae olim sponsalia transibant in matrimonium: ut si hodie solennis traductio ad domum, quae antiquitus erat sufficiens ad explicandum consensum de praesenti, fieret coram eodem parochi, et testibus, coram quibus inita

⁴⁷ *Speculum testamentorum, sive Thesaurus universae iuris prudentiae*, auctore doctore Didaco Spino à Cáceres, cum privilegio. Metymnae a Campo. Excudebat Iacobus à Canto, 1593, p. 377.

sunt sponsalia ijsdem advertentibus id fieri animo contrahendi de praesenti sat esset ad matrimonium. Probatur eadem ratione. [...] Dixi, quando illa sollemnis traductio antiquitus erat sufficiens ad matrimonium: quia quando talis esset, magna est difficultas⁴⁸.

Per la validità delle nozze, il canonista spagnolo ritiene sufficiente (*sat esset ad matrimonium*) che i nubendi avvertano il sacerdote e i testi – gli stessi presenti agli *sponsalia per verba de futuro* – che quella *sollemnis traductio* è fatta con l'animo di contrarre matrimonio (*ijsdem advertentibus id fieri animo contrahendi de praesenti*): quel che già aveva affermato Espino de Cáceres. Dopo il *Tametsi*, Sánchez aggiorna dunque le forme matrimoniali pre-tridentine in questo modo: il matrimonio presunto continua a essere valido se agli sponsali e alla copula sono presenti il parroco e i testimoni, il matrimonio nella forma degli sponsali seguiti dalla *sollemnis traductio ad domum* è invece valido solamente in presenza degli stessi e con la manifestazione esplicita della volontà dei promessi sposi nel senso che si è indicato.

Sulla stessa linea, in una *disputatio theologica* monacense del 1601 il gesuita Balthasar Wegelin crede che dopo il Tridentino possa contrarsi valido matrimonio se il consenso manifestato per il futuro con gli sponsali viene rinnovato con qualche segno esteriore, per esempio la *traductio* della donna nella casa dello sposo – si direbbe anche in forma non solenne – o la solenne *subarrhatio anuli* in presenza del parroco e dei testimoni, avvertendoli del significato che si attribuisce a questi gesti:

Similis etiam effectus est, quod olim sponsalia, secuta copula affectu maritali, transibant in matrimonium, sed hic effectus per Concilium Tridentinum sublatus est: quanquam etiamnum sponsalia transire possent in matrimonium si consensus utrinque renovatus signo aliquo exteriore V. G. per traductionem sponsae in domum sponsi, aut subarrhationem solemniter factam coram parrocho et testibus advertentibus id fieri cum intentione contrahendi matrimonium, exprimeretur. De effectu impedimenti publicae honestatis, quod ex sponsalibus oritur, infra de impedimentis matrimonij dicitur⁴⁹.

Anche Giovanni Angelo Bossi (1590-1665) ritiene che la *sollemnis traductio ad domum* della promessa sposa faccia insorgere un valido matrimonio solamente se il parroco e i testimoni sono presenti sia agli sponsali che alla *ductio* – non necessariamente lo stesso curato e gli stessi testi ai due momenti –, e se i nubendi li avvertono che compiono la *ductio* con la volontà di convolare a nozze:

Quod de cohabitatione, etiam dicendum de sponsae post contracta sponsalia

⁴⁸ *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomi tres...* Auctore Thoma Sanchez..., Antverpiae, Apud Martinum Nutium, 1607, p. 346.

⁴⁹ *Disputatio Theologica De Sacramento Matrimonii. In Ducali Gymnasio Societatis Iesu Monachij, Anno Domini MDCL. Iulij publice proposita. Praeside Adamo Tannero Societatis Iesu, Casuum Conscientiae Professore Theologo. Respondente Balthasare Wegelin Eiusdem Societatis Iesu, SS. Theologiae studioso, Monachii, Ex Typographia Nicolai Henrici, 1601, c. 3r-v.*

solemni traductione ad domum sponsi, quae sollemnis traductio, etsi olim inducebat matrimonium perfectum tum de lege civili, tum de iure canonico, [...] nihilominus hodie attento Concilio Tridentino non habet huiusmodi vim faciendi verum matrimonium, nisi in traductione ipsa novus consensus coram parochi, et testibus exprimatur⁵⁰.

Immo si actus, seu signa externa, per quae olim ex iuris interpretatione sponsalia iam contracta transibant in matrimonium, fierent coram parochi, et testibus, coram quibus inita essent prius sponsalia, iisdem advertentibus id fieri cum intentione contrahendi de praesenti, sat esset ad matrimonium, ut verbi gratia si hodie sollemnis traductio sponsae ad domum sponsi, quae antiquitus erat signum sufficiens ad explicandum consensum de praesenti, et ad transferendum sponsalia in matrimonium, fieret coram parochi, et testibus, qui praesentes sponsalibus fuerunt, iisdem advertentibus traductionem cum sollemni ritu fieri cum intentione contrahendi de praesenti, esset verum matrimonium: quia ex necessitate consensus de praesenti, et attento Tridentino non est explicandus verbis, sed sufficit aliis signis; Ita [...] post plures alios docuit *Henriquez lib.11.cap.3. §.7. littera k et i.*, ubi etiam videtur sentire, satis esse si traductioni sollemni verbi gratia, quae post sponsalia fit, intersint parochus, et testes, advertentes eandem traductionem fieri animo contrahendi de praesenti: licet sponsalia non fuerint coram iisdem parochi, et testibus contracta⁵¹.

Diversamente si esprime invece Agostinho Barbosa (1589-1649):

Quinto infertur hodie stante dispositione Sacri Concilii Tridentini. sponsalia non transire in matrimonium subsequuta copula coram parochi, et testibus: nam *Concilium* abstulit matrimonia praesumpta, et solum ea valere voluit, quae in iudicio probari possent: sponsalia autem illa subsequuta copula coram parochi, et testibus adhuc sunt praesumpta matrimonia, illi enim de copula quidem testificari possunt, sed de consensu minime, cum possent accedere sine effectu maritali: quare nisi adsint verba, quae hoc explicant, copula tantum insufficiens est, post *Conc. Trident.*⁵². Septimo infertur, quod licet traductio sponsae ad domum mariti cum sollemni apparatu, quo solent contrahentes publice celebrare, matrimonium faciebat de iure veteri Canonico, [...] hodie tamen nisi in traductione ipsa novus consensus coram parochi, et testibus exprimatur, nihil traductio efficeret⁵³.

Come la copula, e *a fortiori*, anche la *traductio ad domum* che segue gli sponsali non è per Barbosa una chiara manifestazione del consenso nuziale. Se nel primo caso si può contrarre matrimonio avvertendo il parroco e i testi che il convegno carnale ha questo significato, nel secondo caso il consenso deve invece manifestarsi nel corso della *traductio*: un consenso attuale, che rende il corteo un insignificante di più rispetto al matrimonio tridentino. Il matrimonio aveva dunque origine in quelle parole o in quei segni, ed era un matrimonio secondo la

⁵⁰ *De matrimonii contractu tractatus...* Authore Ioanne Angelo Bossio..., Venetiis, Apud Bertanos, 1643, p. 12.

⁵¹ Ivi, p. 13.

⁵² *Pastoralis sollicitudinis sive de officio, et potestate episcopi pars secunda quae ad omnifariam Episcopi potestatem, vel ad Sacramenta, et Ordines conferendos, vel ad dispensationes elargiendas pertinent, comprehensa sunt.* Auctore Augustino Barbosa..., Romae, Ex Typographia Camerae Apostolicae, 1623, p. 291.

⁵³ Ivi, p. 292.

forma richiesta dal *Tametsi*: un matrimonio tridentino, poiché i fidanzati manifestavano di fronte al parroco e ai testimoni il proprio consenso *de praesenti*. Senza quella espressa manifestazione della volontà, la *solemnis traductio* della sposa alla casa dello sposo non avrebbe dato origine al vincolo nuziale. Si è in questo modo ricondotti alla forma tipica del matrimonio tridentino: il consenso dei nubendi manifestato al cospetto del parroco e dei testimoni. Su questa linea neppure Martín de Azpilcueta e Tommaso Tamburini avrebbero potuto eccepire alcunché.

In precedenza, Juan Gutiérrez (1535/1540-1618) aveva affermato che negli sponsali e nella *traductio ad domum* non ha origine un matrimonio valido, se non si conserva la forma matrimoniale stabilita con il *Tametsi*. Si direbbe che anche secondo questo autore non sia sufficiente avvertire il parroco e i testi che la *ductio* si compie con l'animo di contrarre le nozze, ma che debba invece esprimersi il consenso *de praesenti*:

An si aliquis iuraverit aliquam ducere in uxorem, si postea eam traduxit in domum in continenti, videatur eam in uxorem recipere? Nam primo videtur quod sic virtute iuramenti, quia pro observantia ipsius videtur eam traducere, et sic eam accipere in uxorem. [...] Potest tamen prima opinio procedere in duobus casibus positus per Covar. [...] qui loquitur, etiamsi in primis sponsalibus non intervenerit iuramentum, sed simplex tantum promissio. Primo, quando est dubium grave, an praecesserint sponsalia de futuro, an de praesenti: quia in hoc dubio ex traductione ad domum praesumi potest, praecedentia sponsalia fuisse de praesenti, et sic prestitum fuisse ante traductionem consensum coniugalem [...]. Secundo casu potest salvari opinio prima, quando sponsa fuit traducta ad sponsi domum cum illa solemnitate, qua duci solent uxores ad maritorum domus [...]. Haec de iure communi. Hodie tamen ex omnibus supradictis hoc capite, attento sacrosancto Concilio Tridentino, nullo casu per traductionem ad domum sponsalia de futuro fient matrimonium de praesenti, nisi servata omnino forma dicti decreti, quae de matrimoniis clandestinis loquitur, quia eo attento, etiam interveniente cum effectu copula carnali, sponsalia de futuro non transeunt in matrimonium de praesenti, quamvis de iure communi transirent, ut supra conclusum et probatum est cum veriori et tenenda opinione. Igitur minus transibunt per traductionem ad domum, quacunque solemnitate traductio fiat, nisi servetur forma tradita a sacro Concilio ad matrimonium contrahenda⁵⁴.

Un'altra linea, assai significativa, viene proposta da Basilio Ponce de León (1570-1629). Questo autore sostiene che se un soggetto, uomo o donna, ricorre a un segno che per consuetudine del luogo o secondo la comprensione comune è manifestativo del consenso e dell'amore, se da parte di un altro soggetto, donna o uomo, precede la manifestazione del consenso *de praesenti* ha luogo il matrimonio, se precede la manifestazione del consenso *de futuro* hanno luogo gli sponsali⁵⁵:

⁵⁴ Ioannis Gutierrez *Tractatus Tripartitus, De Iuramento confirmatorio, et aliis in Iure variis resolutionibus*, Francofurti, Apud Zachariam et Dorotheam Palthenios, 1606, p. 186.

⁵⁵ Sul punto si rimanda a VI 4.2.c.un.

Explicuimus hactenus quibus verbis contrahatur matrimonium, et etiam sponsalia: at quia pro verbis substituunt homines alia signa, quae vel in facto consistunt, vel in aliorum verbis, quibus contrahentis consensus explicatur: ideo agamus oportet, de his signis, quibus matrimonium contrahi censetur: et postea de signis, quae ex aliorum facto pendent. Sed cum ea signa soleant et ab impuberibus, et puberibus adhiberi, primo in hoc capite et sequenti agam de signis puberum, in alio de signis impuberum.

Et quidem in explicandis signis, quae in facto consistunt, non magna difficultas est. Sit ergo regula generalis. Quotiescunque signum aliquod iuxta consuetudinem loci, vel communem intelligendi modum, est signum manifestativum consensus, et amoris, efficit matrimonium, si adhibeatur, vel sponsalia, iuxta id quod ex parte alterius praecessit de praesenti, aut de futuro⁵⁶.

Dopo essersi soffermato sulla donazione dell'anello e sulla *porrectio manuum*, Ponce de Léon si esprime sulla *traductio ad domum* della promessa sposa nei termini che seguono:

Hinc infertur idem dicendum esse quamvis solemniter sponsa traducta sit; quia nulla traductio quantumvis solemniter in iure habetur signum consensus de praesenti. Et cum ea dispositio nitatur praesumptione, praesumptionis autem eius ratio hic non militet, neque enim praesumitur evitatio peccati, non est extendenda ad alium etiam casum praesumptum, in quo potest a veritate recedi. Haberet tamen locum, quando dubium probabile esset, an praecessissent sponsalia, an coniugium: in dubio enim haec traductio persuaderet praecessisse coniugium, et consensum, de praesenti verbis explicatum, [...] favetur enim matrimonio in dubijs, ut saepe dictum est, et docent decisiones Rotae iam citatae.

Verum haec quae dicta sunt de traductione, sive solemniter, sive non solemniter, iure Canonico inspecto dicta volumus: nam iure civili aliter fortassis dicendum esset, scilicet traductionem esse signum nuptialis consensus⁵⁷.

Il matrimonio non insorge qualora abbia luogo la *ductio* solenne, perché *in iure* nessuna *traductio* è ritenuta segno del consenso *de praesenti*. La presunzione per la quale si contrae il matrimonio se la copula segue gli sponsali, trova la sua *ratio* nella presunzione che si voglia evitare il peccato (si presume dunque che i soggetti compiano l'atto sessuale *animo coniugali* e non *animo fornicario*, che si voglia porre in essere un atto lecito e buono e non un atto peccaminoso). Una *ratio* non applicabile alla *ductio ad domum* della promessa sposa, per la quale non può presumersi l'evitazione del peccato – per quanto, in realtà, il dormire assieme faccia presumere l'intimità sessuale –.

Se si è invece nel dubbio che abbiano avuto luogo gli sponsali oppure il matrimonio, la *ductio ad domum* fa propendere per il precedente consenso *de praesenti*: per un verso ci si riferisce al *favor matrimonii*, per altro verso confortano tale interpretazione le decisioni della Rota⁵⁸. Si chiarisce peraltro che si argomenta con riferimento al diritto canonico: i civilisti considerano invece la

⁵⁶ Basili Pontii *De sacramento matrimonii tractatus...*, Venetiis, Combi, 1645, p. 65.

⁵⁷ Ivi, pp. 66-67.

⁵⁸ Cfr. ivi, p. 66.

ductio nella casa dell'uomo quale manifestazione del consenso nuziale.

L'analisi si conclude tuttavia con questa considerazione:

Concilio igitur, sicut de subarrhatione dicebamus, ubi traductio ea sollemnis recepta fuerit pro nuptiali signo, eo ritu adhibito sufficienter praesumi initum iam matrimonij contractum de praesenti: eadem enim ratio militat, quae in subarrhatione adhibetur, namque ea traductio loco verborum de praesenti ex Regionis consuetudine⁵⁹.

Per quanto molti canonisti non considerino la *ductio* un atto che fa necessariamente presumere la volontà nuziale, per quanto non se ne faccia menzione nel *ius canonicum*, se tuttavia per la *consuetudo loci* si considera quel corteo solenne una chiara manifestazione del consenso *de praesenti* (*traductio sollemnis pro nuptiali signo*), allora con la *ductio* si contrae matrimonio. Poiché, d'altra parte, vi era ovunque – in ogni territorio, in ogni parrocchia – un sentire comune, radicato nella tradizione, in riferimento agli atti con i quali si poneva in essere il matrimonio, su questa linea interpretativa tutto, in fondo, sarebbe potuto rimanere come prima del Tridentino, fatta salva la presenza del curato e dei testimoni, a quei momenti nei quali, secondo consuetudine, una comunità umana riteneva avesse luogo la manifestazione del consenso da parte dei nubendi: come il più delle volte in precedenza, tutto poteva avvenire al di fuori della chiesa, in una casa privata o percorrendo le strade della città. Questo mi pare un punto cruciale: se la consuetudine mantiene la sua forza, se essa è ancora sufficiente a creare il vincolo giuridico, allora il Tridentino non può essere interpretato come un momento di rottura. O, per meglio dire, lo è solo in quanto impone certe presenze. A parte quelle presenze – il parroco e i testimoni –, a parte eventualmente le pubblicazioni e il registro dei matrimoni celebrati, il *Tametsi* avrebbe anche potuto non modificare in alcun modo la vicenda delle nozze nell'Europa cattolica, avrebbe quasi potuto non essere percepito nel sentire comune: se bastava che il parroco e i testimoni si mescolassero alla folla nel solenne percorso degli sposi verso la nuova casa, se bastava che il parroco desse notizia delle future nozze in chiesa, se bastava ch'egli tenesse un registro dei matrimoni, non era in fondo tutto più o meno come prima del concilio? Secondo questa ermeneutica, l'essenziale del matrimonio medievale poteva preservarsi ed essere trasferito nel futuro. Ma non fu così. La spiegazione del *Tametsi* proposta dai parroci ai fedeli fece invece assumere forme altre a un rito che, nei diversi luoghi, nelle diverse famiglie, risaliva nei secoli. Per 'forme altre' intendo lo scambio dei consensi sul sagrato della chiesa seguito dalle parole del parroco che annunciano l'avvenuto matrimonio. Ora ci si sposava così: non più presso un notaio, in casa, o con la solenne processione della sposa verso l'abitazione dello sposo.

Il gesuita Martín Pérez de Unanoa (m. 1660) riprende nella sostanza quanto scritto da Ponce de Léon: la regola generale, e vera, è che qualsivoglia segno che

⁵⁹ Ivi, p. 67.

secondo la consuetudine del luogo o la consuetudine comune viene inteso quale manifestazione della reciproca promessa di matrimonio, fa insorgere gli sponsali⁶⁰. Lo stesso può dirsi in riferimento al matrimonio:

Circa tertium signum de traductione sponsae in domum sponsi, an inducat matrimonium. Dico iure Canonico inspecto, traductionem etiam solemnem non esse signum matrimonij etiam sponsalibus praecedentibus; posse tamen esse ex regionis consuetudine. Primum probo, quia in nullo iure Canonico videtur cautum ut sponsalia transeant in matrimonium per traductionem, vel aliter, quam per copulam. Cumque ea dispositio sit exorbitans a iure, non est ad alium casum extendenda. Secundum patet, quia ubi traductio ea solemnis recepta fuerit pro signo nuptiali, eo ritu adhibito sufficienter praesumitur initum iam matrimonij contractum de praesenti. Ratio est, quia adhibetur ea traductio loco verborum de praesenti, ex regionis consuetudine. Unde in eiusmodi solemni traductione, militat eadem ratio, quae in subharratione⁶¹.

Si afferma che, anche se preceduta dagli sponsali, la *solemnis traductio ad domum* non è un segno che possa sostituire la manifestazione verbale del consenso matrimoniale. Con riferimento al diritto canonico, può affermarsi che non sembra prudente che gli sponsali transitino in matrimonio altrimenti che per la copula: quando una disposizione fa eccezione al diritto non la si deve infatti estendere ad altri casi. Se, tuttavia, secondo la consuetudine del luogo la *traductio solemn* è intesa come segno nuziale, allora può presumersi con sufficiente sicurezza che si sia contratto matrimonio: in questo caso, la *traductio* tiene il luogo dei *verba de praesenti*. Poiché Pérez de Unanoa scrive nel XVII secolo, per quanto *ad validitatem* non si richieda espressamente la presenza del parroco e dei testimoni, deve ritenersi ch'essa sia sottintesa.

Su questa stessa linea si attesta il teologo Domenico Viva (1648-1726): dopo aver premesso che non necessariamente il consenso nuziale deve manifestarsi con le parole, egli afferma che la *ductio ad domum* viene intesa come un segno certo in tal senso solamente se questa è la consuetudine del luogo. In caso contrario, neppure con la *traductio solemn* si contraggono valide nozze:

Quaeritur secundo; An subarrhatio, et traductio Sponsae, vel porrectio manuum sint signa certa exprimentia consensum internum matrimonialem?
 Respondeo [...] quodlibet ex iis signis, et quodcumque aliud posse esse certum signum consensus matrimonialis (non secus ac verba) si ex Regionis consuetudine introductum sit ad talem consensum significandum. Caterum secundum se subarrhatio, seu annuli donatio, vel receptio non est signum sufficiens; quia potest fieri propter alias causas, puta inter concubinarios ob turpem amorem. Neque est signum sufficiens traductio etiam solemnis Sponsae in domum Sponsi, quia nullo iure cautum est, ut Sponsalia transeant in matrimonium per traductionem, vel aliter, quam per copulam; idque ante Trident.: ergo nisi ex loci consuetudine traductio Sponsae sit signum nuptiarum, non est satis ad matrimonium, etiamsi coram

⁶⁰ Cfr. Mart. Perez de Unanoa, *De sancto matrimonii sacramento*, Lugduni, Sumpt. Haer. Petri Prost, Philippi Borde, & Laurentij Arnaud, 1646, p. 39: il riferimento è a VI 4.2.c.un.

⁶¹ Ivi, p. 148.

Parocho, et testibus fiat⁶².

Fernando Castro Palao (1581-1633) si sofferma sulla copula, sul tentativo della copula, sulla *traductio* della donna nella casa dello sposo, sulla *subarrhatio anuli*. Il teologo gesuita fa notare che, se rettamente considerati, questi non sono segni con i quali si esprime il consenso nuziale, ma segni che manifestano che quel consenso è già stato espresso. Ecco dunque che sono in errore quanti ritengono che dalla *traductio* possa presumersi il matrimonio – quel che d'altra parte può sostenersi in riferimento al *ius civile*, ma non al *ius canonicum* –: se si compie nelle forme richieste, secondo la consuetudine del luogo, per condurre la moglie alla casa del marito, la *traductio* solenne della promessa sposa è invece segno di un matrimonio già celebrato

Quocirca de quadruplici signo est controversia, qualiter denotet matrimonium esse contractum, primo de copula, secundo de illius attentatione, tertio de traductione foeminae in domum sponsi, quarto de annuli missione, seu subarrhatione. Aliqua ex his signis si recte considerentur non sunt signa consensum exprimentia, sed signa consensum alias expressum significantia. Quippe, copula illiusve attentatio non est signum exprimens consensum in matrimonium, sed est signum denotans matrimonium contractum esse, alias illa copula non coniugalis, sed fornicaria esset. Praeterea adverte stante Conc. Trid. dispositione his signis raro vel nunquam esse locum, siquidem matrimonium esse contractum ex Parocho, et testibus, qui contrahendo necessario astiterunt probandum est⁶³.

Tertio ex traductione puellae in domum sponsi aliquibus videtur matrimonium praesumi posse. Quod sustineri potest inspecto iure civili [...]. Verum attento iure canonico nequaquam ex sola traductione matrimonium contractum esse praesumitur, [...] quia Ius Canonicum solum ex copula inter sponso habitum consensum matrimonij praesumit, quae dispositio utpote a iure exorbitans non debet ad alios extendi. Ab hac tamen regula excipiunt praedicti Doctores et merito traductionem sponsae ea solemnitate factam, qua attenta consuetudine solent uxorem ad domum mariti deducere, nam eo casu signum esset matrimonium esse contractum⁶⁴.

Dopo il Tridentino, taluni autori affermano che se quella è la consuetudine del luogo, e se ai due momenti – agli sponsali e alla *traductio ad domum* – sono presenti il parroco e i testi, la *ductio* in forma solenne è sufficiente a costituire il vincolo matrimoniale; altri sostengono invece che nel corso del corteo nuziale i nubendi devono manifestare il consenso *per verba de praesenti*; altri ancora che devono informare il curato e i testi della loro volontà di unirsi in matrimonio

⁶² *Cursus Theologico-Moralis Tomus Posterior... A P. Dominico Viva... Pars Quinta...*, Patavii, Ex Typographia Seminarii, Apud Ioannem Manfrè, 1726, p. 59.

⁶³ Ferdinandi de Castro Palao... *Operis moralis, e virtutibus, et vitiis contrariis, In varios Tractatus, et Disputationes Theologicas distributi, Pars Quinta, continet Tractatum serie Vigessim-Octavum De Matrimoniis, et Sponsalibus, cum Indicibus necessariis. Editio ultima, et a mendis expurgata*, Lugduni, Sumptibus Ioannis Antonii Hugueta, & Guilliemi Barbier., 1669, p. 61.

⁶⁴ Ivi, pp. 61-62: con la locuzione *praedicti Doctores* Castro Palao si riferisce ai già citati Covarrubias, Menochio, Gutierrez, Ponce de Léon *et alii*.

con la *ductio*. Se da parte di molti si nega che la *traductio sponsae ad domum sponsi cum pompa nuptiali* possa essere già in sé una chiara, inequivocabile manifestazione del consenso, è perché l'epoca è pervasa da un bisogno di certezze: un bisogno, persino un'urgenza, che, nella materia matrimoniale, spiega il concilio e i suoi stessi esiti. La *solemnis traductio ad domum*, la *traductio sponsae ad domum sponsi cum pompa nuptiali* con corredo di *plurima signa exteriora ad hoc* doveva evidentemente mostrare che il consenso manifestato nel giorno degli sponsali diveniva attuale: questo è quel che avevano scritto Covarrubias, Menochio e altri, come ricordato dallo stesso Sánchez (*solemnis traductio ad domum quae antiquitus erat sufficiens ad explicandum consensum de praesenti*). Ma a Trento i padri conciliari avevano voluto dare stabilità alla famiglia e alla società cristiana: ritenendo evidentemente che la *solemnis traductio ad domum* non avesse la stessa pregnanza di significato della copula, diversi autori richiesero un di più di chiarezza, in nome della certezza del sacramento e del vincolo. Da qui la necessaria manifestazione della volontà, che andava a innestarsi sul trasferimento rituale della donna nella nuova casa o che chiariva il significato dello stesso. Presenti il curato e i testimoni, nel primo caso, mentre si compie la *ductio*, i nubendi esprimono un consenso attuale, con parole o segni inequivoci: le nozze si perfezionano in quel momento (e sono in definitiva nozze secondo la forma richiesta dal *Tametsi*: nell'ottica di questi autori, la *ductio* non è, in fondo, più che un orpello); nel secondo caso i fidanzati avvertono invece il parroco e i testi che con quel corteo verso la nuova casa essi vogliono sposarsi: come già quella degli sponsali, anche questa è una manifestazione della volontà rivolta al futuro, per quanto si tratti di un futuro immediato. Il consenso *de praesenti* prende forma nella *ductio* solenne della promessa sposa, e solamente è resa certa (magari a fini probatori) dalle parole rivolte in precedenza dai nubendi al parroco e ai testi.

Per quanto possibile, si direbbe, gli interpreti post-tridentini cercarono di salvare le usanze del tempo antico, portandole nel nuovo. In ragione della fedeltà ai riti della tradizione, certe forme nuziali non furono giudicate semplice antiquariato sacramentale, ma le si discusse invece in diverse opere, e le si accettò, sia pure con puntualizzazioni e specificazioni, per accordarle con lo spirito del *Tametsi*, da parte di molti autori.